

Rep, n.

**CONTRATTO DI COMODATO TRA IL COMUNE DI BELLUSCO
E CAF PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI DA
ADIBIRE A SEDE DI SERVIZI FISCALI E PREVIDENZIALI ALLA
CITTADINANZA.**

Tra i Signori:

da una parte

- (di seguito per brevità anche “**Comodante**”);

dall'altra

- (di seguito per brevità anche **Comodatario**);

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bellusco è proprietario del fabbricato sito in Corte dei Frati, che risulta censito al catasto fabbricati di detto comune come segue: foglio16 mappale 87 sub 702;
- è interesse del Comune di Bellusco garantire sul territorio comunale i servizi di assistenza fiscale e previdenziale per la cittadinanza in uno spazio dell'immobile sopra identificato o di altro immobile comunale;
- con delibera della Giunta Comunale n. del , sono stati forniti gli indirizzi alla definizione della manifestazione di interesse volta alla individuazione di massimo tre realtà CAF / CAAF o altro soggetto autorizzato, ai quali assegnare in comodato lo spazio di cui trattasi;
- tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue

1) PREMESSE. Le premesse costituiscono parte integrante del presente

contratto.

2) OGGETTO. Il Comune di Bellusco, a mezzo del proprio rappresentante, concede in comodato d'uso al CAF , comodatario, che accetta, un idoneo spazio nel territorio comunale, attrezzato con scrivanie e dotato di connessione internet per lo svolgimento delle attività richieste, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, nei giorni _____. Il CAF/ CAAF o altro soggetto di aver trovato i locali comodati nonché gli impianti ed accessori relativi in buono stato di manutenzione. Il Comune può in qualunque momento unilateralmente sostituire il locale in comodato con altro spazio idoneo interno agli edifici comunali, senza che sia riconosciuto alcun rimborso spese o risarcimento al Comodatario.

3) DESTINAZIONE. Lo spazio dovrà essere utilizzato esclusivamente per i servizi di assistenza fiscale e previdenziale per la cittadinanza senza alcuna possibilità di mutarne la destinazione o l'uso, comportando l'inosservanza del presente patto *ipso jure* la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c.

4) DURATA. Il presente comodato avrà la durata fino al 31/03/2030, con decorrenza dalla sottoscrizione.

Nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità è concesso al Comune di Bellusco di richiedere l'immediato rilascio dello spazio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1809 del Codice Civile.

5) RESPONSABILITÀ. Il Comodatario si impegna a tenere indenne il Comune di Bellusco da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso e/o dai frequentatori nell'uso dei beni dati in uso. Sono pertanto a carico del

Comodatario gli oneri derivanti dalla stipulazione delle polizze assicurative per ogni attività espletata all'interno dei locali concessi relative alla "Responsabilità civile" e "Rischi diversi", compresi anche eventuali danni arrecati sia dagli utenti, sia dagli operatori, sia dagli estranei. Il Comodatario si impegna altresì a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato ai locali. Il Comune dichiara che gli ambienti concessi in uso al Comodatario, sono a norma per lo svolgimento delle attività per cui detti ambienti vengono concessi in uso.

6) SPESE, MANUTENZIONI E RIPARAZIONI. Tutte le spese relative all'utilizzo dell'immobile (energia elettrica, riscaldamento, spese telefoniche, pulizie,) sono poste a carico del Comodante. Al Comodatario è richiesto un rimborso annuo pro quota a forfait quantificato sulla base dei costi effettivi annui sostenuti per la gestione dello spazio. Per l'anno 2026 il canone è di € 300,00 pro quota. Per gli anni successivi verrà comunicato dal competente ufficio l'ammontare del rimborso.

7) MODIFICHE, AGGIUNTE E MIGLIORIE. Il Comodatario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso scritto del Comodante, comportando l'inosservanza del presente patto, *ipso jure*, la risoluzione del contratto a suo danno e spese, ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c. I miglioramenti e le addizioni eventualmente eseguiti dal Comodatario resteranno, al termine del comodato, a favore del Comodante, senza alcun diritto di compenso per il Comodatario, anche se autorizzati, salvo in ogni caso, la facoltà del Comodante di pretendere la restituzione dei locali nel ripristino stato di fatto a spese del Comodatario.

8) CESSAZIONE DEL CONTRATTO. Il presente Contratto si intenderà

cessato e/o risolto *ipso jure* ai sensi degli artt. 1456 e 1804 c.c., con tutti i conseguenti effetti ed obblighi restitutori per violazione da parte del Comodatario di ogni obbligo nascente dal presente contratto e dall'art. 1804 c.c.

9) SPESE DI REGISTRAZIONE. Le spese di registrazione, accessorie e conseguenti al presente atto, imposte, tasse e quanto altro occorra sono a carico del Comodatario.

10) MODIFICHE DEL CONTRATTO. Ogni eventuale modifica del presente Contratto dovrà essere effettuata mediante atto scritto.

11) ACCERTAMENTI. Il Comune potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali assegnati per accertarsi della buona conservazione e dell'osservanza di ogni obbligo contrattuale e di legge.

12) RINVIO ALLE NORME VIGENTI. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, le parti contraenti si riportano alle disposizioni dettate in materia dal Codice civile agli artt. 1803 e ss.

Bellusco, li

COMUNE BELLUSCO

Il Responsabile del settore amministrativo e socio culturale

Il CAF

Il Responsabile

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate ai

numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Bellusco, lì

COMUNE BELLUSCO

Il Responsabile del settore amministrativo e socio culturale

Il CAF

Il Responsabile
